

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **32/1985** (ECLI:IT:COST:1985:32)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **24/01/1985**

Deposito del **30/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10712**

Atti decisi:

N. 32

## ORDINANZA 24 GENNAIO 1985

*Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 bis del 6 febbraio 1985.*

Pres. ELIA - Rel. BORZELLINO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -  
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO  
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO  
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -  
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.  
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

in riferimento all'art. 129 stesso d.P.R. (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con l'ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal Pretore di Lecce nei procedimenti riuniti vertenti tra Pantaleo Fari Maria ed altri e Ministero del tesoro ed altro, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1977 il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico si applicano in riferimento all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso.

Considerato che le norme rimesse all'esame della Corte costituzionale e della cui legittimità il giudice a quo dubita riguardano i casi in trattazione in via giurisdizionale o amministrativa alla data del 1 giugno 1974;

che peraltro dall'esame degli atti processuali non risulta che le fattispecie oggetto del giudizio innanzi a detto giudice rientrino fra quelle individuate, con criterio di riferimento temporale, dalle norme sospettate di incostituzionalità;

che pertanto la proposta questione di incostituzionalità appare inammissibile in punto di rilevanza ai fini del decidere, sul quale nessuna motivazione è stata peraltro svolta dal Pretore.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato) nella parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico si applicano, in relazione all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso in riferimento all'art. 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*